

Aiuti di Stato: entro fine anno pubblicazione sul proprio sito internet aziendale

La [Legge 124/2017](#) prevede l'obbligo per le aziende di pubblicizzare l'elenco delle erogazioni pubbliche da esse ricevute entro il 30 giugno di ogni anno.

Ricordiamo che tale obbligo, avrebbe dovuto essere eseguito entro il 30 giugno 2022, ma posticipato tramite moratoria al 31 dicembre, nell'applicazioni delle sanzioni per mancato adempimento.

Facciamo un breve focus per questa scadenza.

- **a) Soggetti obbligati.**

Tutti coloro che risultano iscritti al cosiddetto Registro delle Imprese quali:

- *Ditte individuali esercenti attività d'impresa* (a prescindere dal regime contabile adottato, compresi regimi speciali come minimi e forfettari);
- *Società di persone* (S.n.c./S.a.s.);
- *Società di capitali* (S.r.l./S.p.A./S.a.p.a.);
- *Società cooperative*, incluse le sociali.

Risultano quindi esonerati tutti coloro che svolgono attività professionali.

- **b) Soglia limite.**

Sono oggetto di comunicazione tutti gli aiuti di Stato ricevuti, se d'importo **complessivo superiore a 10.000 euro**.

Pertanto se la somma algebrica dei singoli aiuti è inferiore al suddetto limite, allora non vi è l'obbligo di pubblicazione. Poniamo attenzione però perché tale importo è da valutare su base annua e va conteggiato secondo il criterio di cassa *alla data di effettiva erogazione/incasso*.

Pertanto per l'anno 2021 si dovrà considerare:

- aiuti e contributi, concessi in anni precedenti e incassati nell'anno 2021;
- aiuti e contributi concessi e incassati nel medesimo anno.

Di contro, non rientreranno nel calcolo gli aiuti e i contributi concessi nell'anno 2021 ma che incasseremo nel corso dell'anno successivo e seguenti.

- **c) Contributi sono soggetti alla pubblicazione.**

Sono soggetti all'obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

- **d) Dove pubblicare.**

La pubblicazione, ove sussiste l'obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.

Per coloro che ne sono sprovvisti, è concessa la possibilità di pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

- **e) Esonero dall'adempimento.**

Come accennato precedentemente, sono esonerati dall'obbligo i liberi professionisti (non soggetti all'iscrizione al Registro delle Imprese) come anche le società che redigono il bilancio in forma ordinaria poiché assolvono l'obbligo di pubblicità in Nota Integrativa in sede di deposito del bilancio d'esercizio.

ATTENZIONE: la pubblicazione volontaria in Nota Integrativa, per coloro che depositano il Bilancio in forma abbreviata non esonera gli stessi dall'obbligo di pubblicazione sul sito aziendale.

- **f) Elementi da fornire.**

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito alla data di effettivo utilizzo;
- data di incasso e causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" di cui all'[articolo 52 L. 234/2012](#), possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l'esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

Controlli e sanzioni - A partire dal 1° gennaio 2023 partiranno i controlli relativi a tale adempimento.

La norma prevede, a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
- la sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Si veda l'esempio in calce.

Esempio

Esempio				
La società Bianchi S.r.l. ha percepito i seguenti contributi, pertanto è soggetta all'obbligo di pubblicazione sul proprio sito aziendale.				
Denominazione e CF Soggetto ricevente	Denominazione del Soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso/utilizzo	Causale
Bianchi Srl. / 023XXXXXXXX	Stato	2.000,00	16/02/2021	Credito d'imposta acquisto nuovi beni strumentali – Art. 1. c. 98-108 L.208/2015
Bianchi Srl. / 023XXXXXXXX	Regione Puglia	7.000,00	16/02/2021	Microcredito Puglia DL.104/2020
Bianchi Srl. / 023XXXXXXXX	Stato	1.500,00	16/02/2021	Credito d'imposta Sanificazione Art.32 DL 25 maggio 2021, n. 73
Totale contributi		10.500,00		